

A L L E G A T I

ALL'ACCORDO COMPLEMENTARE PER L'APPLICAZIONE

DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI SICUREZZA SOCIALE

A L L E G A T O I

(Articolo 1, capoverso (e), della Convenzione e articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo)

Autorità competentiAustria

Bundesminister für soziale Verwaltung (Il ministro federale degli Affari sociali), Vienna;

per quanto riguarda le prestazioni familiari: Bundesminister für Finanzen (Il ministro federale delle Finanze), Vienna.

Belgio

Le ministre de la Prévoyance sociale, (Il ministro della Previdenza sociale), Bruxelles;

per quanto riguarda gli obblighi imposti in virtù del regime della sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti come pure per le prestazioni familiari e le prestazioni in caso di vecchiaia e di morte (pensioni) previste da tale regime: le ministre des Classes moyennes (il ministro delle Classi medie), Bruxelles.

Cipro

The Minister of Labour and Social Insurance (il ministro del Lavoro e delle Assicurazioni sociali), Nicosia.

Danimarca

Socialministeriet (Ministero degli Affari sociali), Copenaghen,

Arbejdsministeriet (Ministro del Lavoro), Copenaghen.

Francia

Le Ministère chargé de la Sécurité sociale, (il Ministero incaricato della Sicurezza sociale), Parigi;

le ministre de l'Agriculture (il ministro dell'Agricoltura), Parigi;

le ministre chargé de la Marine marchande (il ministro incaricato della Marina mercantile), Parigi.

Repubblica federale di Germania

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (ministro federale del Lavoro e degli Affari sociali), Bonn.

Grecia

Ministero dei servizi sociali, Atene;

Ministero del Lavoro, Atene;

Ministero della Marina Mercantile, Atene.

Islanda

The Minister of Social Affairs (ministro degli Affari sociali), Reykjavik;

The Minister of Health and Social Security (ministro della Sanità e della Sicurezza Sociale), Reykjavik.

Irlanda

An tAire Leasa Shóisialaigh, Baile Atha Cliath (ministro incaricato della Sicurezza e dell'Assistenza sociali), Dublino 1.

An tAire Slainte, Baile Atha Cliath 1 (Ministro incaricato della Sanità), Dublino 1.

Italia

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma.

Lussemburgo

Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale (il ministro del lavoro e della Sicurezza sociale), Lussemburgo;

le ministre de la Famille (il Ministro della Famiglia), Lussemburgo;

Malta

The Minister Responsible for the Department of Social Services (Ministro responsabile dei Servizi Sociali), La Valletta.

Paesi Bassi

Minister van sociale zaken wen werkgelegenheid (Ministro degli Affari sociali e dell'occupazione), L'Aja.

Norvegia

[Ministero della Sanità e degli Affari sociali, Oslo;
per quanto riguarda l'assicurazione disoccupazione: Ministero del
Lavoro e degli Affari comunali, Oslo.]

Portogallo

Ministro dos assuntos sociais (Ministro degli Affari sociali), Lisbona
Ministro del Lavoro, Lisbona.

Segretario regionale degli Affari sociali della regione autonoma
di Madera, Funchal.

Segretario regionale degli Affari sociali della regione autonoma
delle Acores, Angra do Heroismo.

Svezia

Il Governo svedese.

Svizzera

Per quanto riguarda i regimi di assicurazione malattia e maternità, di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, di assicurazione in case di infortuni sul lavoro e di malattie professionali così come il regime federale degli assegni familiari: Office fédéral des Assurances sociales (Ufficio federale delle Assicurazioni sociali), Berna;

per quanto riguarda il regime di assicurazione disoccupazione: Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail (Ufficio federale dell'Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro), Berna.

Turchia

Il Ministero della sicurezza sociale, Ankara.

Regno Unito

The Secretary of State for Social Services (Segretario di Stato per i Servizi sociali);

The Secretary of State for Scotland (segretario di Stato per la Scozia);

The Secretary of State for Wales (Segretario di Stato per i Paesi del Galles);

The Ministry of Health and Social Services for Northern Ireland (Ministero della Sanità e dei Servizi Sociali per l'Irlanda del Nord);

The Isle of Man Board of Social Services (Ufficio dei Servizi sociali per l'isola di Man);

A L L E G A T O II

(Articolo 1, capoverse (g), della Convenzione e Articolo 4, paragrafo 2, dell'Accordo)

Istituzioni competentiAustria

A meno che il presente Allegato non disponga altrimenti, la competenza dell'Istituzione austriaca è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari austriache.

1. Malattia e maternità

La Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Federazione principale delle istituzioni austriache di assicurazione sociale), Vienna, restando inteso che il rimborso delle spese incorse in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2 della Convenzione sarà effettuato a partire dai contributi di assicurazione malattia dei pensionati, versati dalle istituzioni di assicurazione pensioni alla detta Federazione principale.

2. Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni)

La competenza delle istituzioni austriache di assicurazione pensioni in ciò che concerne la decisione in materia di domande e di concessione delle pensioni è esclusivamente determinata dalla legislazione austriaca. La determinazione dell'istituzione austriaca competente rientra nelle responsabilità della Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Federazione principale delle istituzioni austriache di assicurazione sociale), Vienna.

3. Disoccupazione

Bundesministerium für soziale Verwaltung (Ministero federale degli Affari Sociali), Vienna.

4. Prestazioni familiari

Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle Finanze), Vienna.

Belgio

1. Malattia-maternità

(a) Applicazione degli articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 dell'Accordo

(i) in linea di massima: l'organismo assicuratore al quale il lavoratore è affiliato

(ii) per i marinai: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigant sous pavillon belge (Cassa di soccorso e di previdenza in favore dei marinai che navigano sotto bandiera belga), Anversa;

(b) Applicazione dell'articolo 28 dell'Accordo

(i) in linea di massima: l'Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità congiuntamente all'organismo assicuratore al quale il lavoratore è affiliato;

(ii) per i marinai: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigant sous pavillon belge (Cassa di soccorso e di previdenza in favore dei marinai che navigano sotto bandiera belga), Anversa.

2. Invalidità

(a) invalidità generale (operai, impiegati, lavoratori indipendenti e minatori nella misura in cui questi ultimi non hanno diritto ad un regime speciale); l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité (Istituto nazionale di Assicurazione malattia-invalidità) a Bruxelles, congiuntamente agli organismi assicuratori;

(b) invalidità speciale dei minatori: il Fond national de retraites des ouvriers-mineurs (Fondo nazionale di pensione dei minatori), Bruxelles;

(c) invalidità dei marinai: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (Cassa di soccorso e di previdenza in favore dei marinai naviganti sotto bandiera belga), Anversa.

3. Vecchiaia-morte (pensioni)

(a) Per i lavoratori dipendenti: l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale delle pensioni per i lavoratori dipendenti), Bruxelles;

(b) per i lavoratori indipendenti :

[Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituzione nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti), Bruxelles.]

4. Infortuni sul lavoro

(a) Per le domande di assegni destinati a completare una rendita: Fonds des accidents du Travail (Fondo infortuni sul lavoro), Bruxelles;

(b) negli altri casi

(i) in linea di massima: l'assicuratore;

(ii) per i marinai : Fonds des accidents du Travail (Fondo infortuni sul lavoro), Bruxelles.

5. Malattie professionali

Fonds des maladies professionnelles (Fondo malattie professionali), Bruxelles.

6. Assegni di morte

(a) Assicurazione malattia-invalidità

(i) in linea di massima: Institut national d'assurance maladie-invalidité (Istituzione nazionale d'assicurazione malattia-invalidità) congiuntamente all'organismo assicuratore al quale il lavoratore era affiliato;

(ii) per i marinai: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (Cassa di soccor-

se e di previdenza in favore dei marinai naviganti sotto bandiera belga), Anversa;

(b) Infortuni sul lavoro

(i) in linea generale: l'assicuratore

(ii) per i marinai:

Fondo per gli infortuni sul lavoro

(c) malattie professionali:

Fonds des maladies professionnelles (Fondo malattie professionali), Bruxelles.

7. Disoccupazione

(i) in linea generale: Office national de l'emploi (Ufficio nazionale dell'occupazione), Bruxelles;

(ii) per i marinai: Pool des marins de la marine marchande (Conserzie dei marinai della marina mercantile), Anversa.

8. Prestazioni familiari

(a) Lavoratori dipendenti: l'organismo di assegni familiari per lavoratori dipendenti al quale il datore di lavoro è affiliate;

(b) Lavoratori indipendenti:

- Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Libera Cassa di assicurazioni sociali

per lavoratori indipendenti) e Caisse nationale auxilia-
~~ire~~ ire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
(Cassa nazionale ausiliaria di assicurazioni sociali per
lavoratori indipendenti) alla quale l'assicurato è affi-
liato;

- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali
per lavoratori indipendenti), Bruxelles, per i diritti
cosiddetti speciali (asegni agli orfani, agli invalidi,
etc.).

Cipro

Dipartimento delle Assicurazioni sociali del Ministero del La-
voro e delle Assicurazioni sociali, Nicosia.

Danimarca

1. Malattia

[Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità della località
di residenza.]

2. Maternità

(a) prestazioni in natura:) [Dipartimento degli Affari Sociali
(b) prestazioni in contanti:) e della Sanità della località di
residenza]

3. Invalidità, pensioni di vecchiaia e di superstiti

[Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità della
località di residenza]

4. Pensione supplementare dell'occupazione

Ufficio di pensione supplementare dell'occupazione, Hillerød.

5. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

[Ufficio Nazionale della sicurezza sociale, Copenhagen.]

6. Morte

[Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità della
località di residenza]

7. Disoccupazione

Direzione del Lavoro, Copenhagen.

8. Prestazioni familiari

[Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità della
località di residenza]

Francia

I. METROPOLI

A. Lavoratori dipendenti

1. Regime generale

(a) Malattia, maternità, morte (capitale), invalidità:

Cassa primaria d'assicurazione malattia, salvo per quanto riguarda l'invalidità:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- per la regione parigina: Cassa regionale d'assicurazione malattia di Parigi;
 - per la regione di Strasburgo: Cassa regionale d'assicurazione malattia di Strasburgo.
- (b) ~~Vanzetti~~ Vecchiaia e prestazioni ai congiunti superstiti:
- Cassa regionale d'assicurazione malattia (sezione vecchiaia) salvo che per la regione parigina,
 - Cassa nazionale d'assicurazione vecchiaia dei lavoratori dipendenti, Parigi, per Parigi e la regione parigina,
 - Cassa regionale d'assicurazione vecchiaia dei lavoratori dipendenti, Strasburgo, per la circoscrizione di Strasburgo.
- (c) Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
- (i) inabilità temporanea: Cassa primaria di assicurazione malattia;
- (i{) inabilità permanente:
- rendite: Cassa primaria d'assicurazione malattia (per gli infortuni avvenuti dopo il primo gennaio 1947);
Datore di lavoro e assicuratore sostituto (per gli infortuni anteriori al 1° gennaio 1947);
 - maggiorazioni di rendite: Cassa primaria di Sicurezza sociale (per gli infortuni avvenuti dopo il 1° gennaio 1947);
Cassa di depositi e ^{prestiti} ~~consegne~~ (per gli infortuni anteriori al 1° gennaio 1947).

(d) Disoccupazione:

Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera.

(e) Prestazioni familiari:

Cassa di assegni familiari.

2. Regime agricolo

(a) Assicurazioni malattia, maternità, morte (capitale), invalidità, prestazioni familiari:

- Cassa dipartimentale di mutua sociale agricola.

(b) Assicurazione vecchiaia e prestazioni ai congiunti superstiti:

- Cassa centrale di mutui soccorsi agricoli.

(c) Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

- il datore di lavoro e l'organismo di assicurazione sostituito ^{del} dal datore di lavoro (salvo se si tratta di maggiorazioni di rendite: l'istituzione competente è allora : Cassa dei depositi e ^{prestiti} ~~mutui~~, Arcueil - 94).

(d) Disoccupazione:

Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera.

3. Regime minerario

(a) malattia, maternità, morte (assegni):

- Società di seccesse minerarie

(b) Invalidità, vecchiaia e prestazioni ai superstiti:

- Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle miniere.

(c) Infertuni sul lavoro:

(i) inabilità temporanea: la Società di soccorsi minerarie;

(ii) inabilità permanente:

- rendite: Unione regionale delle Società di soccorsi minerarie (per gli infertuni sul lavoro avvenuti dopo il 1° gennaio 1947);

Il datore di lavoro e l'assicuratore sostituito (per gli infertuni sul lavoro anteriori al 1° gennaio 1947);

- maggiorazioni di rendite: Unione regionale delle Società di soccorsi minerarie (per gli infertuni sul lavoro avvenuti dopo il 1° gennaio 1947);

Cassa depositi e prestiti (per gli infertuni sul lavoro anteriori al 1° gennaio 1947).

(d) Disoccupazione:

Direzione dipartimentale del lavoro e della manodopera.

(e) Prestazioni familiari:

Unione regionale delle Società di soccorsi minerarie.

4. Regime dei marinai

(a) malattia, maternità, invalidità, infertuni sul lavoro, pensione di superstite di un invalido e di una vittima di infertunie sul lavoro, assegni di morte:

- la sezione "Cassa generale di previdenza dei marinai" del dipartimento degli affari marittimi.

(b) Vecchiaia - morte (pensioni):

- la sezione Cassa pensioni dei marinai del dipartimento degli affari marittimi.

(c) Prestazioni familiari:

Cassa nazionale di assegni familiari dei marinai del commercio;

Cassa nazionale di assegni familiari della pesca marittima.

(d) Disoccupazione:

Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera.

B. Lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole

(a) malattia - maternità - infertuni:

(i) immatricolazione:

Cassa mutua regionale di assicurazione dei lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole;

(ii) versamento dei contributi - servizio delle prestazioni:

l'organismo convenzionato (Mutua e Compagnia di assicurazioni autorizzata dalla Cassa nazionale e convenzionata dalla Cassa mutua regionale).

(b) Invalidità - vecchiaia e superstiti, morte (capitale):

Cassa interprofessionale locale e la Cassa professionale dell'organizzazione autonoma dell'assicurazione vecchiaia delle professioni artigianali;

Cassa nazionale dell'avvocatura francese.

(c) Vecchiaia e superstiti:

Cassa interprofessionale locale e la Cassa professionale dell'organizzazione autonoma dell'assicurazione vecchiaia delle professioni industriali e commerciali;

Sezione professionale dell'organizzazione autonoma dell'assicurazione vecchiaia delle professioni liberali.

(d) Prestazioni familiari:

Cassa di assegni familiari.

C. Lavoratori non dipendenti delle professioni agricole

(a) malattia-maternità-invalidità-infertuni sul lavoro nella vita privata:

(i) responsabile dell'immatricolazione:

Cassa dipartimentale di mutua sociale agricola;

(ii) ha l'onere delle prestazioni:

la Cassa dipartimentale di mutua sociale agricola,

la Cassa di assicurazione mutua agricola, e l'assicuratore privato.

(b) vecchiaia e pensioni ai superstiti, prestazioni familiari:

Cassa dipartimentale di mutua sociale agricola.

II. DIPARTIMENTI D'OLTRE MARE

A. Lavoratori dipendenti soggetti ai seguenti regimi:

- generale

- agricole

- minerarie:

(a) tutti i rischi: Cassa generale di sicurezza sociale (salvo che per le maggiorazioni di rendite afferenti ad infertuni sul lavoro avvenuti nei dipartimenti d'oltre mare prima del 1° gennaio 1952, nel qual caso l'organismo competente è la Direzione

dipartimentale ~~di~~ di registrazione).

Inoltre, l'aiuto ai lavoratori senza impiego, assume la forma di depositi di disoccupazione che dipendono dalla Direzione dipartimentale del lavoro e della manodopera.

(b) prestazioni familiari:

Cassa di assegni familiari del dipartimento.

- marinai:

(a) per tutti i rischi:

- sezione della Cassa di pensione dei marinai e della Cassa generale di previdenza dei marinai, del dipartimento degli affari marittimi, a seconda dei rischi.

(b) Prestazioni familiari:

Cassa di assegni familiari del dipartimento.

B. Lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole

(a) Malattia:

L'organismo competente è in corso di creazione.

(b) Invalidità-morte (capitale):

L'organismo competente è in corso di creazione.

(c) Invalidità- morte (capitale) - vecchiaia e superstiti:

Cassa autonoma nazionale di compensazione dell'assicurazione vecchiaia per gli artigiani (C.A.N.C.A.V.A.),
Parigi;

Cassa nazionale dell'avvocatura francese, Parigi.

(d) Vecchiaia e morte:

Cassa interprofessionale d'assicurazione vecchiaia degli industriali e dei commercianti d'Algeria e d'oltre mare (C.A.V.I.C.O.R.G.), Parigi

Sezione professionale di ogni professione per le professioni liberali.

(e) Prestazioni familiari:

Cassa di assegni familiari del dipartimento.

C. Lavoratori non dipendenti delle professioni agricole

(a) Malattia - maternità - vecchiaia:

Cassa generale di sicurezza sociale del regime dei dipendenti.

(b) Prestazioni familiari:

Cassa di assegni familiari del dipartimento.

Repubblica federale di Germania

A. A meno che il presente allegato non disponga diversamente, la competenza delle istituzioni tedesche è regolata dalla legislazione tedesca.

1. Malattia

Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione:

l'istituzione di assicurazione malattia alla quale il titolare della pensione sarebbe stato affiliato se avesse risieduto sul territorio della Repubblica federale. Se — conformemente a questa procedura — l'istituzione competente è la Allgemeine Ortskrankenkasse (Cassa generale locale di assicurazione malattia) oppure una Landkrankenkasse (Cassa rurale di assicurazione malattia),

• ancora, se non vi è un'istituzione competente:

Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg (Cassa generale locale di assicurazione malattia di Bad Godesberg), Bonn — Bad Godesberg.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni) per i lavoratori dipendenti, per gli impiegati e per i minatori

(a) Per l'attribuzione e il pagamento di prestazioni su domanda dell'interessato, allorché questi è stato esclusivamente sia assicurato, sia considerato come assicurato sotto la legislazione tedesca (così come per i suoi superstiti) e risieda sul territorio

di un'altra Parte Contraente oppure, essendo cittadino di una altra Parte Contraente risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente:

(i) quando l'ultime contributo è stato pagato all'assicurazione pensioni dei lavoratori dipendenti:

- (aa)-se l'assicurato risiede nei Paesi e se, essendo cittadino olandese, risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Westfalen (Istituzione regionale di assicurazione della Westfalia), Münster;
- se l'assicurato risiede in Belgio e se, essendo cittadino belga, risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Istituzione regionale di assicurazione della provincia della Renania), Düsseldorf;
- se l'assicurato risiede in Italia e se, essendo cittadino italiano, risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Istituzione regionale d'assicurazione di Svevia), Augsburg;
- se l'assicurato risiede in Francia e in Lussemburgo e, se, essendo cittadino francese e lussemburghese, risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Istituzione regionale d'assicurazione di Renania - Palatinato), Speyer;

- se l'assicurato risiede in Austria e se, essendo cittadino austriaco, risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Istituzione regionale d'assicurazione dell'Alta Baviera), Monaco;
- se l'assicurato risiede in Svizzera e se, essendo cittadino svizzero, risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Baden (Istituzione regionale di assicurazione di Baden), Karlsruhe;
- se l'assicurato risiede in Danimarca e se, essendo cittadino danese, risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Istituzione regionale d'assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lubecca;
- se l'assicurato risiede nel Regno Unito e se, essendo cittadino britannico risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Istituzione regionale d'assicurazione della Città libera ed anseatica di Amburgo), Amburgo;
- se l'assicurato risiede in Turchia e se, essendo cittadino turco, risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (Istituzione regionale d'assicurazione della Franconia superiore e della Franconia centrale), Bayreuth;

- se l'assicurato risiede sul territorio di un'altra Parte Contraente e se, essendo cittadino di un'altra Parte Contraente, risiede sul territorio di uno Stato che non è Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Istituzione regionale d'assicurazione della provincia della Renania), Düsseldorf;
- (bb) Se l'ultima contribuzione è stata pagata alla Seekasse (Cassa d'assicurazione dei marinai), ad Amburgo, oppure alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Istituzione d'assicurazione delle ferrovie federali), a Francoforte sul Meno, e - se l'interessato risiede in uno Stato membro delle Comunità europee, e essendo cittadino di uno di questi Stati - risiede sul territorio di uno Stato non membro delle Comunità europee: alla Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Istituzione regionale d'assicurazione della Saar), a Saarbrücken, l'istituzione alla quale l'ultima contribuzione è stata pagata.
- (ii) Se l'ultima contribuzione è stata pagata all'assicurazione pensione degli impiegati:
- Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Istituzione federale d'assicurazione per gli impiegati), Berlino, e se si tratta di marinai:
- Seekasse (Cassa d'assicurazione dei marinai), Amburgo.

(iii) se l'ultime contribute è state pagate all'assicurazione pensione dei minatori e, se il tirocinio richiesto è compiuto e considerato come compiuto in vista della concessione di una pensione di minatore, in ragione della diminuzione della capacità per lavori di miniera:

Bundesknappschaft (Istituzione federale d'assicurazione per i minatori), Bochum.

Per le decisioni e il pagamento delle prestazioni richieste in applicazione degli articoli da 27 a 37 della Convenzione, le istituzioni competenti sono le seguenti:

(i) se l'ultime contribute pagate sotto la legislazione tedesca è state versate all'assicurazione pensione dei lavoratori dipendenti:

(aa) se l'interessato risiede sul territorio della Repubblica Federale, ma fuori della Saar oppure se risiede fuori del territorio della Repubblica federale e l'ultime contribute pagate in applicazione delle disposizioni della legislazione tedesca è state versate a un'istituzione fuori della Saar, se l'ultime contribute pagate in applicazione delle disposizioni della legislazione di un'altra Parte Contraente, è state versate a :

- una istituzione olandese di assicurazione pensione Landesversicherungsanstalt Westfalen (Istituzione regionale d'assicurazione della Westfalia), Münster;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- una istituzione belga d'assicurazione pensione Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Istituzione regionale d'assicurazione della provincia della Renania), Düsseldorf;
- una istituzione italiana di assicurazione pensione Landesversicherungsanstalt Schwaben (istituzione regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg;
- una istituzione francese e lussemburghese di assicurazione pensione Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Istituzione regionale d'assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer;
- una istituzione austriaca d'assicurazione pensione Landesversicherungsanstalt Oberbayern (istituzione regionale d'assicurazione dell'Alta Baviera), Monaco;
- un'istituzione svizzera d'assicurazione pensione Landesversicherungsanstalt Baden (Istituzione regionale d'assicurazione del Baden), Karlsruhe;
- una istituzione danese d'assicurazione pensione Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (istituzione regionale d'assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lubeca;
- un'istituzione britannica d'assicurazione pensioni Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Istituzione regionale d'assicurazione della Città libera ed anseatica di Amburgo), Amburgo;
- una istituzione turca d'assicurazione pensione Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken

(istituzione regionale d'assicurazione della Franconia superiore e della Franconia centrale), Bayreuth;

- un'istituzione di assicurazione pensione di ogni altra Parte Contraente: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (istituzione regionale d'assicurazione della provincia della Renania), Düsseldorf.

(bb) Se l'interessato è stato assicurato sotto la legislazione di uno Stato membro delle Comunità europee e

(aaa) risiede nella Saar; oppure

(bbb) risiede fuori del territorio della Repubblica federale e l'ultime contribute sotto la legislazione tedesca è state pagate all'istituzione regionale di assicurazione della Saar, Dipartimento dell'assicurazione pensione dei lavoratori dipendenti: Landesversicherungsanstalt für das Saarland (istituzione regionale d'assicurazione della Saar), Saarbrücken.

(cc) Se l'ultime contribute sotto la legislazione tedesca è state pagate alla Seekasse (Cassa d'assicurazione dei marinai), ad Amburgo e alla Bundesbahnversicherungsanstalt (istituzione d'assicurazione delle ferrovie federali), a Francoforte sul Meno: l'istituzione alla quale è state versate l'ultime contribute.

(ii) se l'ultime contribute sotto la legislazione tedesca è state pagate all'assicurazione pensione degli impiegati:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (assicurazione federale per gli impiegati), a Berlino,
eppure
se si tratta di marinai:
Seekasse (Cassa d'assicurazione dei marinai),
Amburgo.

- (iii) Se l'ultima contribuzione sotto la legislazione tedesca è stata pagata all'assicurazione pensione dei minatori, e se - sulla sola base di periodi d'assicurazione compiuti nella Repubblica Federale e del conteggio dei periodi di assicurazione negli altri Stati, in conformità all'articolo 28 della Convenzione, - il termine richiesto è compiuto e considerato come compiuto in vista della concessione di una pensione di minatore in ragione di una diminuzione della capacità per lavori in miniera:
Bundesknappschaft (istituzione federale di assicurazione per i minatori), Bochum.

3. Assicurazione pensione complementare dei lavoratori della siderurgia

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Istituzione regionale d'assicurazione della Saar), Saarbrücken.

B. Prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari

Bundesanstalt für Arbeit (Istituto federale del Lavoro),
Norimberga.

Grecia

1. Malattia , maternità, vecchiaia, invalidità, morte (pensioni),
assegni di morte:

- Istituto di sicurezza sociale (I.K.A.), Atene.

Per certe categorie di lavoratori indipendenti:

l'organismo presso cui sono assicurati conformemente alla
legislazione greca.

2. Prestazioni di disoccupazione e assegni familiari:

- Servizio per l'occupazione della manodopera (OAED), Atene.

Islanda

Per tutti i settori di assicurazione:

- a livello nazionale:

Tryggingastofnun Stofnun ríkisins (Amministrazione nazionale
delle assicurazioni).

- a livello locale:

le autorità locali, ad eccezione del settore malattia, per il
quale sono competenti le casse locali pubbliche di assicurazio-
ne-malattia, e di disoccupazione, per la quale è competente la
Tryggingastofnun Stofnun ríkisins (l'amministrazione nazionale
delle assicurazioni per conto del Atvinnu Leysistryggingasjed-
er (Fondo disoccupazione)).

Irlanda

1. Prestazioni in natura:

Eastern Health Board, 1 James' Street, Dublin 8 ;
Midland Health Board, Arden Road, Tullamore, Offaly ;
Mid-Western Health Board, [31-33 Catherine Street] ;
North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath ;
North-Western Health Board, Manorhamilton, Co. Leitrim ;
South-Eastern Health Board, Arus Slainte, Patrick Street, Kilkenny ;
Western Health Board, Merlin Park, Galway ;
Southern Health Board, [Cork Farm Centre, Dennehy's Cross, Cork].

2. Prestazioni in denaro:

- a) Prestazioni di disoccupazione: Ministro della Protezione Sociale, Dublino 1, che comprende i carichi delle prestazioni di disoccupazione;
- b) Altre prestazioni in denaro: Ministero della Protezione Sociale, Dublino 1.

Italia

1. Malattia - maternità

(a) in caso di tubercolosi:

i servizi provinciali dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)

(b) in caso di altre malattie e di maternità:

- in linea generale: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.),
- per la provincia di Bolzano: Cassa mutua di malattia di Bolzano, e
- per la provincia di Trento: Cassa mutua di malattia di Trento.

- l'organismo assicuratore al quale l'interessato è affiliato.

2. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

I servizi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

3. Invalidità, vecchiaia, morte

(a) in linea generale: i servizi provinciali dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale (I.N.P.S.);

(b) negli altri casi: gli organismi assicuratori.

4. Assegni di morte

Le istituzioni indicate ai numeri 1,2,3 secondo il caso.

5. Disoccupazione

(a) in linea generale: i servizi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

(b) per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", Roma.

Lussemburgo

1. Malattia - maternità

- (a) Cassa di malattia alla quale la persona è affiliata in seguito alla sua attività professionale e alla quale era affiliata per ultimo;
- (b) Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione, la Cassa Nazionale di assicurazione-malattia degli operai, Lussemburgo.

2. Invalidità - vecchiaia - morte (pensioni)

- (a) Istitute d'assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità, Lussemburgo, se si tratta di un operaio.
- (b) Cassa pensione degli impiegati privati, Lussemburgo, se si tratta di un'impiegato dipendente e di un lavoratore intellettuale indipendente.
- (c) Cassa pensione degli artigiani, dei commercianti e degli industriali, Lussemburgo, se si tratta di una persona indipendente che esercita un'attività artigianale, commerciale e industriale.
- (d) Cassa pensione agricola, Lussemburgo, se si tratta di una persona che esercita un'attività professionale agricola per proprio conto.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

- (a) Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione agricola, Lussemburgo, se si tratta di lavoratori agricoli e di persone che esercitano per proprio conto un'attività professionale agricola come pure dei membri della famiglia di queste ultime.
- (b) Associazione d'assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale, in tutti gli altri casi d'assicurazione obbligatoria e facoltativa.

4. Disoccupazione

Amministrazione dell'impiego, Lussemburgo.

5. Prestazioni familiari

- (a) Cassa di assegni familiari degli operai presso l'Istituto d'assicurazione vecchiaia e invalidità, Lussemburgo, se si tratta di affiliati di queste istituti.
- (b) Cassa di assegni familiari degli impiegati presso la Cassa di pensione degli impiegati privati, Lussemburgo, se si tratta di impiegati dipendenti che dipendono da questa cassa.

- (c) Cassa di assegni familiari dei non dipendenti, Lussemburgo,
in tutti gli altri casi.

6. Assegni di morte

Istituzioni menzionate ai punti 1 (a), 2 e 3, a seconda che si tratti di una prestazione dell'uno o dell'altro di tali regimi.

Malta

The Department of Social Services (Dipartimento dei Servizi Sociali).

Paesi Bassi

1. Malattia - maternità

- (a) Prestazioni in natura: (Cassa Malattia) Ziekenfonds alla quale l'interessato è affiliato.
- (b) Prestazioni in contanti: (Associazione professionale), Bedrijfsvereniging alla quale è affiliato il datore di lavoro dell'assicurato.

2. Invalidità

- (a) Quando l'interessato ha perimenti un diritto a prestazioni in virtù della sola legislazione olandese, al di fuori del-

l'applicazione della Convenzione:

Bedrijfsvereniging (Associazione professionale), alla quale è affiliato il datore di lavoro dell'assicurato.

- (b) in tutti gli altri casi: Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova associazione professionale generale), Amstelveen.

3. Vecchiaia - morte (pensioni)

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.

4. Disoccupazione

- (a) prestazioni dell'assicurazione - disoccupazione: Bedrijfsvereniging (Associazione professionale) alla quale è affiliato il datore di lavoro.

- (b) Prestazioni dei poteri pubblici:
l'amministrazione comunale del luogo di residenza.

5. Prestazioni familiari

- (a) quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi: il Consiglio del lavoro (Raad van Arbeid) nella giurisdizione del quale egli ha la sua residenza;
- (b) quando il beneficiario risiede fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavoro risiede e ha la sua sede nei Paesi Bassi: Raad van Arbeid (Consiglio del lavoro) nella giurisdiz-

~~assicurazione~~

ne del quale il datore di lavoro risiede e ha la sua sede;

- (c) in tutti gli altri casi: Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.

Norvegia

1. Malattia - maternità

Uffici locali di assicurazione.

2. Invalidità - vecchiaia e superstiti

Rikstrygdeverket (Istituto nazionale d'assicurazione).

3. Vecchiaia - invalidità e superstiti (pensioni) dei marinai

Pensjonstrygden for sjomenn (Assicurazione-pensione dei marinai).

4. Vecchiaia - invalidità e superstiti (pensioni) dei farmacisti

Statens Pensjonskasse (Fondi di pensione dello Stato).

5. Vecchiaia - invalidità e superstiti (pensioni) degli infermieri

Kommunal Landspensjonskasse

6. Prestazioni familiari (assegni familiari)

Uffici locali di assicurazione.

7. Disoccupazione

Direzione del lavoro

Portogallo

1. Malattia, maternità e prestazioni familiari
 - Centro regionale di sicurezza sociale di iscrizione del beneficiario.

2. (a) Invalidità, vecchiaia e morte
 - Centro nazionale delle pensioni, Lisbona.

(b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di previdenza dei lavoratori agricoli

 - Centro regionale di sicurezza sociale del luogo della Casa del Popolo a cui l'interessato appartiene.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
 - Cassa Nazionale di assicurazione delle malattie professionali, Lisbona.

4. Disoccupazione
 - (a) verifica delle condizioni relative alla disoccupazione (p.e. qualificazione, controllo della situazione, prolungamento dei periodi di concessione)
 - Centro d'impiego del luogo di residenza del lavoratore.

 - (b) verifica della situazione contributiva, procedura a pagamento degli assegni di disoccupazione, ecc.
 - Centro speciale di sicurezza sociale del luogo di residenza del lavoratore.

Svezia

1. Disoccupazione
 - (a) Prestazioni di sostegno in denaro:
 - Erkänd Arboslösbetskassa (Cassa di disoccupazione riconosciuta)

 - (b) indennità versate in denaro
 - (Comitato regionale della manodopera)

2. Tutte le altre prestazioni di sicurezza sociale e i fondi regionali di assicurazione pubblica.

Svizzera

1. Malattia - maternità

Casse malattia che figurano in una lista da stabilire *ad*
momento della ratifica della Convenzione.

2. Invalidità - vecchiaia - morte (pensioni)

(a) Cassa di compensazione di assicurazione - vecchiaia, superstiti e invalidità alla quale l'interessato è affiliato per ultimo, allorché risiede in Svizzera;

(b) Cassa svizzera di compensazione, Ginevra, quando l'interessato risiede fuori della Svizzera.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Agenzia di circoscrizione della Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortuni alla quale il datore di lavoro dell'interessato è affiliato.

4. Disoccupazione

Cassa di assicurazione disoccupazione alla quale l'interessato è affiliato o è era affiliato per ultimo.

5. Prestazioni familiari

Cassa di assegni familiari alla quale l'interessato è affiliato o era affiliato per ultimo.

Turchia

- (a) Per l'applicazione della legislazione che concerne le assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti (malattia, maternità, invalidità, vecchiaia e morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Istituzione delle assicurazioni sociali (SSK);

- (b) per l'applicazione della legislazione che concerne le assicurazioni sociali dei lavoratori indipendenti e delle professioni liberali (invalidità, vecchiaia e morte):

Istituzione delle Assicurazioni Sociali dei Lavoratori Indipendenti e delle Professioni Liberali (BAG-KUR).

Regno Unito

L'autorità competente che è indicata all'Allegato 1 dell'Accordo.

A L L E G A T O 3

(Articolo 1, capoverso (k) e (l), della Convenzione e articolo 4, paragrafo 3, dell'Accordo)

Istituzioni del luogo di residenza e istituzioni del luogo di
seggiorne

Austria

1. Malattia

Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Cassa regionale dell'assicurazione malattia per lavoratori ed impiegati) che è territorialmente competente per il luogo di residenza e il luogo di soggiorno del beneficiario.

2. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

(a) Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Cassa regionale dell'assicurazione malattia per lavoratori ed impiegati) che è territorialmente competente per il luogo di residenza e il luogo di soggiorno del beneficiario, purché si tratti ~~di~~ del servizio di prestazioni in natura e di prestazioni in contanti (escluse le rendite e l'assegno di morte);

(b) Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Ufficio generale dell'assicurazione infortuni) a Vienna, purché si tratti del servizio di prestazioni in contanti (escluse le presta-

zioni in contanti ai sensi del ~~paragrafo~~ capovero (a))
e purché si tratti dell'applicazione dell'articolo 68
dell'Accordo.

3. Disoccupazione

Arbeitsamt (Ufficio dell'occupazione) che è competente per
il luogo di residenza e il luogo di soggiorno del beneficia-
rio.

4. Prestazioni familiari

Finanzamt (Servizio delle finanze) che è competente per il
luogo di residenza e il luogo di soggiorno del beneficiario.

Belgio

I. Per le istituzioni del luogo di residenza

1. Malattia - maternità

(a) Applicazione degli articoli 17, 19, 22, 25, 27, 29 del-
l'Accordo: gli organismi assicuratori.

(b) Applicazione dell'articolo 29 dell'Accordo:

(i) in linea generale: gli organismi assicuratori;

(ii) per i marinai: la Cassa di soccorsi e di previdenza
in favore dei marinai che navigano sotto bandiera
belga ad Anversa e gli organismi assicuratori.

2. Invalidità

- (a) Invalidità generale (operai, impiegati, lavoratori indipendenti, minatori, nella misura in cui questi ultimi non hanno diritto ad un regime speciale): Istituto nazionale di assicurazioni malattia-invalidità, a Bruxelles, congiuntamente agli organismi assicuratori.
- (b) Invalidità speciale dei minatori: Fondo nazionale di pensione dei minatori, Bruxelles.
- (c) Invalidità dei marinai: Cassa di soccorso e di previdenza in favore dei marinai che navigano sotto bandiera belga, Anversa.

3. Vecchiaia - morte (pensioni)

- (a) Lavoratori dipendenti: Ufficio nazionale delle pensioni per lavoratori dipendenti, Bruxelles;
- (b) lavoratori indipendenti:
- [Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti, Bruxelles.]

4. Infortuni sul lavoro

Gli organismi assicuratori.

5. Malattie professionali

Fondo delle malattie professionali, Bruxelles.

6. Disoccupazione

(a) in linea generale: Ufficio nazionale dell'Occupazione, Bruxelles;

(b) per i marinai: Consorzio dei marinai della marina mercantile, Anversa.

7. Prestazioni familiari

(a) dipendenti: Ufficio nazionale di assegni familiari per lavoratori dipendenti, Bruxelles;

(b) indipendenti: Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti, Bruxelles.

8. Assegni di morte

Gli organismi assicuratori congiuntamente all'Istituto nazionale di assicurazioni malattia-invalidità.

II. Per le istituzioni del luogo di soggiorno

1. Malattia-maternità

Istituto nazionale di assicurazioni malattia-invalidità
tramite organismi assicuratori.

2. Infortuni sul lavoro

Istituto nazionale di assicurazioni malattia-invalidità
tramite organismi assicuratori.

3. Malattie professionali

Fondo delle malattie professionali , Bruxelles.

Cipro

The Department of Social Insurance of the Ministry of Labour
and Social Insurance (Dipartimento delle assicurazioni sociali
presso il Ministero del Lavoro e delle Assicurazioni sociali).

Danimarca

1. Malattia

[Il Dipartimento degli affari sociali e della salute della
località di residenza]

2. Maternità

(a) Prestazioni in natura:

[Il Dipartimento degli affari sociali
e della salute della località di re-
sidenza

(b) prestazioni in contanti:

3. Invalidità, pensioni di vecchiaia e ai superstiti

[Il Dipartimento degli affari sociali e della salute della
località di residenza]

4. Pensione supplementare dell'occupazione

Labour Market Supplementary Pension Board (Ufficio di pen-
sione supplementare dell'occupazione), Hillerød.

5. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

[Ufficio nazionale della sicurezza sociale, Copenhagen]

6. Morte

[Il Dipartimento degli affari sociali e della salute della
località di residenza]

7. Disoccupazione

Direzione del lavoro , Copenhagen.

8. Prestazioni familiari

[Il Dipartimento degli affari sociali e della salute della
località di residenza]

Francia

I. METROPOLI

A. Lavoratori dipendenti

1. regime generale

- (a) prestazioni delle assicurazioni malattia, maternità, morte (capitale), infertunio sul lavoro e malattia professionale (inabilità temporanea)

- Cassa primaria di assicurazione malattia;

(b) pensioni di invalidità

- Cassa primaria di assicurazione malattia, salvo in caso di residenza e di soggiorno;

- (i) nella regione parigina: Cassa regionale di assicurazione malattia di Parigi

- (ii) nella regione di Strasburgo: Cassa regionale di assicurazione malattia di Strasburgo.

- (c) prestazioni dell'assicurazione vecchiaia: la cassa liquidatrice può essere:
- Cassa regionale di assicurazione malattia (sezione vecchiaia)
 - Cassa regionale di assicurazione vecchiaia dei lavoratori dipendenti di Strasburgo
 - Cassa nazionale d'assicurazione vecchiaia dei lavoratori dipendenti a Parigi.
- (d) Infortuni sul lavoro e malattia professionale (inabilità permanente)
- (i) rendita e maggiorazione di rendita per i rischi sopravvenuti dopo il primo gennaio 1947:
- Cassa primaria di assicurazione malattia
- (ii) rendita per il rischio sopravvenuto anteriormente al primo gennaio 1947: il datore di lavoro e l'assicuratore sostituito
- (iii) maggiorazione di rendita per il rischio sopravvenuto anteriormente al 1° gennaio 1947: Cassa dei depositi e prestiti.
- (e) disoccupazione
- la Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera.
- (f) prestazioni familiari
- la Cassa di assegni familiari.

2. regime agricolo

- (a) prestazioni dell'assicurazione malattia maternità morte
(capitale) invalidità prestazioni familiari:

- Cassa dipartimentale di mutua sociale agricola.

- (b) prestazioni dell'assicurazione vecchiaia:

- Cassa centrale di mutue seccorse agricole.

- (c) rendite per infertunie sul lavoro e malattia professionale

- il datore di lavoro e l'assicuratore sostitute.

- (d) disoccupazione

- Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera.

3. regime minerario

- (a) prestazioni in case di malattia, maternità, morte (assegno)
inabilità temperanea a seguito di un infertunie sul lavoro
e di una malattia professionale

- la Società di seccorse minerario.

- (b) prestazioni per invalidità, vecchiaia

- la Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle
miniere a Parigi

(c) infertunie sul lavoro e malattia professionale

(i) per il rischio sopravvenuto dopo il 1° gennaio 1947

- rendite
- maggiorazione di rendite
- l'Unione regionale delle società di soccorso minerarie

(ii) per il rischio sopravvenuto anteriormente al 1° gennaio 1947:

- rendite
- il datore di lavoro e l'assicuratore sostituto
- maggiorazione di rendite
- la Cassa dei depositi e prestiti.

(d) disoccupazione

- la Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera

4. regime dei marinai

(a) malattia, maternità, infertunie sul lavoro, pensione al superstito di un invalido e di una vittima di un infertunie sul lavoro, assegni di morte:

- la sezione "Cassa generale di previdenza dei marinai" del settore degli affari marittimi.

(b) vecchiaia, morte (pensioni)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- la sezione "Cassa di pensioni dei marinai" del settore degli affari marittimi ,
- l'agente assegnatario nelle State membre in cui risiede il beneficiario.

(c) disoccupazione

- la Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera

(d) prestazioni familiari

- Cassa nazionale di assegni familiari dei marinai del commercio
- Cassa nazionale di assegni familiari della pesca marittima

B. Lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole

(a) Malattia - maternità - infertuni:

l'organismo convenzionato (Mutua e Compagnia di assicurazione abilitata dalla Cassa nazionale e convenzionata dalla Cassa mutua agricola).

(b) Invalidità - vecchiaia e superstiti - morte (capitale):

Cassa interprofessionale locale e la Cassa professionale dell'organizzazione autonoma dell'assicurazione vecchiaia

delle professioni artigianali;

Cassa nazionale dell'Avvocatura francese

(c) Vecchiaia e superstiti:

Cassa interprofessionale locale e la Cassa professionale dell'organizzazione autonoma dell'assicurazione vecchiaia delle professioni industriali e commerciali;

Sezione professionale dell'organizzazione autonoma dell'assicurazione vecchiaia delle professioni liberali.

(d) Prestazioni familiari:

Cassa di assegni familiari.

C. Lavoratori non dipendenti delle professioni agricole

(a) Malattia - maternità - infortuni sul lavoro - invalidità:

la società e la cassa locale e l'organismo di assicurazione;

Unione dipartimentale mutua;

Direzione dipartimentale del gruppo delle assicurazioni malattia, per i coltivatori agricoli e la compagnia d'assicurazione che rappresenta tale gruppo.

(b) Vecchiaia e pensione al superstite, prestazioni familiari:

Cassa dipartimentale di mutua sociale agricola.

II. DIPARTIMENTI D'OLTRE MARE

A. Lavoratori dipendenti assoggettati ai seguenti regimi:

1. generale
2. agricolo
3. minerario

(a) tutti i rischi, salve la disoccupazione e l'aiuto sono concepiti sotto forma di depositi dipendenti dalla Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera
- Cassa generale di sicurezza sociale;

(b) prestazioni familiari
- Cassa dipartimentale di assegni familiari

4. marinai

(a) pensioni di invalidità e di vecchiaia: la sezione della "Cassa generale di previdenza dei marinai" e la Cassa di pensione dei marinai del deposito di immatricolazione se conde i rischi;

(b) prestazioni familiari: Cassa dipartimentale di assegni familiari.

B. Lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole

(a) Malattia:

L'organismo competente è in corso di creazione.

(b) Invalidità - morte (capitale):

L'organismo competente è in corso di creazione.

(c) Invalidità - morte (capitale) - vecchiaia e superstiti:

Cassa autonoma nazionale di compensazione dell'assicurazione vecchiaia artigianale (C.A.N.C.A.V.A.), Parigi.

Cassa nazionale dell'Avvocatura francese, Parigi.

(d) Vecchiaia e morte:

Cassa interprofessionale di assicurazione vecchiaia degli industriali e dei commercianti d'Algeria e d'Oltre mare (C.A.V.I.C.O.R.G.), Parigi.

Sezione professionale di ciascuna professione per le professioni liberali.

(e) Prestazioni familiari:

la Cassa dipartimentale di assegni familiari

C. Lavoratori non dipendenti delle professioni agricole

Malattia - maternità - vecchiaia:

Cassa generale di sicurezza sociale del regime generale.

Prestazioni familiari:

la Cassa dipartimentale di assegni familiari.

Repubblica federale di Germania

1. Malattia

- (a) Per tutti i casi (a eccezione dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della Convenzione e dell'articolo 17 dell'Accordo):
- (i) Allgemeine Ortskrankenkasse (Cassa generale locale di assicurazione malattia) che è competente per il luogo di residenza e di soggiorno del beneficiario ^{nel} ~~per~~ ~~il~~ ~~caso~~ in cui in questo luogo non esista una tale istituzione:
 - (ii) Landkrankenkasse (Cassa rurale dell'assicurazione malattia) che è competente per il luogo di residenza e di soggiorno del beneficiario;
 - (iii) per quanto riguarda i minatori e i membri della loro famiglia, l'istituzione competente è la Bundesknappschaft (Istituzione federale di assicurazione dei minatori), Bochum.
- (b) Per l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della Convenzione e dell'articolo 17 dell'Accordo:
- (i) l'istituzione presso la quale il lavoratore è stato assicurato per ultime; quando una tale istituzione non esiste, e se l'^{interessato} ~~assicurato~~ è stato assicurato per ultime presso la Cassa generale locale di assicurazione malat-

tia, e una cassa rurale di assicurazione malattia, e ancora, presso l'istituzione federale di assicurazione per i minatori;

- (ii) l'istituzione competente del luogo di residenza e di soggiorno del beneficiario nell'accezione indicata al capoverso (a) di cui sopra.

2. Infertuni

- (a) Per le prestazioni in natura, eccette quelle relative a speciali interventi terapeutici (Heilverfahren) a carico delle associazioni professionali dei datori di lavoro (Berufsgenossenschaften) ivi comprese l'intervento del medico incaricato delle prime constatazioni ufficiali in otorinolaringologia e in oftalmologia, le protesi e gli apparecchi; prestazioni in contanti (ad eccezione delle rendite, maggiorazioni per terze persone (Pflegegeld) e assegni alla morte):

- (i) Allgemeine Ortskrankenkasse (Cassa generale locale di assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza e di soggiorno del beneficiario;

Nel caso in cui questa istituzione non esista:

- (ii) Landkrankenkasse (Cassa rurale di assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza e di soggiorno del beneficiario;
- (iii) se si tratta di minatori e di membri della loro famiglia: Bundesknappschaft (Istituzione federale di assicurazione per i minatori), Bochum.

- (b) per le prestazioni in natura e in contanti, escluse quelle previste al capoverso (a) di cui sopra, e nel caso di applicazione dell'articolo 68 dell'Accordo:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione centrale delle Associazioni professionali dei datori di lavoro dell'industria), Bonn.

3. Assicurazione pensioni

- (a) Assicurazione pensione dei lavoratori dipendenti

- (i) relazioni con i Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Istituzione regionale di assicurazione della Westfalia), Münster;

- (ii) relazioni con il Belgio:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Istituzione regionale di assicurazione della provincia della Renania), Düsseldorf;

- (iii) relazioni con l'Italia:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Istituzione regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg;

- (iv) relazioni con la Francia e il Lussemburgo:

Landesversicherungsanstalt Rheinland - Pfalz (Istituzione regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer;

(v) relazioni con l'Austria:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Istituzione regionale di assicurazione dell'Alta Baviera), Monaco;

(vi) relazioni con la Svizzera:

Landesversicherungsanstalt Baden (Istituzione regionale d'assicurazione del Baden), Karlsruhe;

(vii) relazioni con la Danimarca:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Istituzione regionale di assicurazione delle Schleswig-Holstein), Lubeca;

(viii) relazioni con il Regno Unito:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Istituzione regionale di assicurazione della città libera e anseatica di Amburgo), Amburgo;

(ix) relazioni con la Turchia:

Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (Istituzione regionale di assicurazione della Franconia Superiore e della Franconia centrale), Bayreuth;

(x) relazioni con un'altra Parte Contraente:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Istituzione regionale d'assicurazione della provincia della Renania), Düsseldorf.

(b) Assicurazione pensione degli impiegati:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Istituzione federale di assicurazione per gli impiegati), Berlino.

(c) Assicurazione pensione dei minatori:

Bundesknappschaft (Istituzione federale d'assicurazione per i minatori), Bochum.

4. Prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza e di soggiorno del beneficiario.

Grecia

Le istituzioni indicate all'Allegato II dell'Accordo.

Islanda

Le istituzioni indicate all'Allegato II dell'Accordo.

Irlanda

L'istituzione indicata all'Allegato II dell'Accordo.

Italia

1. Malattia - maternità

(a) In case di tubercolosi:

i servizi provinciali dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale (I.N.P.S.);

(b) in case di altre malattie e di maternità:

- in linea generale:

i servizi provinciali dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), e

per la provincia di Bolzano: la Cassa mutua di malattia di Bolzano, e

per la provincia di Trento: la Cassa mutua di malattia di Trento

negli altri casi: l'organismo assicuratore.

2. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

I servizi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro (I.N.A.I.L.).

3. Invalidità, vecchiaia, morte

(a) in linea generale:

i servizi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.),

(b) negli altri casi:

gli organismi assicuratori.

4. Assegni di morte

Le istituzioni indicate ai numeri 1, 2, 3 a seconda del caso.

5. Disoccupazione

(a) in linea generale:

i servizi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

(b) per i giornalisti:

l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", Roma.

6. Prestazioni familiari

Le istituzioni indicate al numero 5.

Lussemburgo

1. Malattia - maternità

(a) Ai sensi degli articoli 20, 21, 23 e 24, paragrafi 2, 4, 6 e 7

della Convenzione: la Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai, Lussemburgo.

- (b) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 della Convenzione: la Cassa di malattia competente che segue la legislazione lussemburghese per la pensione parziale lussemburghese.

2. Invalidità - vecchiaia - morte (pensioni)

- (a) Istituti d'assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità, Lussemburgo, se si tratta di un operaio.
- (b) Cassa di pensioni degli impiegati privati, Lussemburgo, se si tratta di un impiegato dipendente e di un lavoratore intellettuale indipendente.
- (c) Cassa di pensioni degli artigiani, dei commercianti e degli industriali, Lussemburgo, se si tratta di una persona che esercita per proprio conto un'attività artigianale, commerciale e industriale.
- (d) Cassa di pensioni agricole, Lussemburgo, se si tratta di una persona che esercita un'attività professionale agricola per proprio conto.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

- (a) Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione agricola, Lussemburgo, se si tratta di lavoratori agricoli e di persone che esercitano per proprie conto un'attività professionale agricola come pure i membri della famiglia di questi ultimi.

- (b) Associazione d'assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale, in tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria e facoltativa.

4. Disoccupazione

Amministrazione dell'occupazione Lussemburgo.

5. Prestazioni familiari

- (a) Cassa di assegni familiari degli operai presso l'istituto di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità, Lussemburgo, se si tratta di persone che, lavorando in Lussemburgo, vi sarebbero affiliate.

- (b) Cassa di assegni familiari degli impiegati presso la Cassa di pensione degli impiegati privati, Lussemburgo, se si tratta di persone che, lavorando in Lussemburgo, vi sarebbero affiliate.

- (c) Cassa di assegni familiari dei non dipendenti, Lussemburgo,
in tutti gli altri casi.

Malta

The Department of Social Services (Dipartimento dei Servizi sociali), Malta.

Paesi Bassi

1. Malattia - maternità - infortuni sul lavoro - malattie professionali

- (a) prestazioni in natura

- (i) istituzioni del luogo di residenza:

una delle casse di malattia competenti per il luogo di residenza, a scelta dell'interessato;

- (ii) istituzioni del luogo di soggiorno:

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht.

- (b) prestazioni in contanti:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova Associazione professionale generale), Amsterdam.

2. Invalidità

(a) Quando l'interessato ha ugualmente un diritto a prestazioni in virtù della sola legislazione olandese, al di là dell'applicazione della Convenzione:

Bedrijfsvereniging (~~N~~ Associazione professionale) competente.

(b) In tutti gli altri casi:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova Associazione professionale generale), Amsterdam.

3. Vecchiaia e morte (pensioni)

Per l'applicazione dell'articolo 45 dell'Accordo:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.

4. Disoccupazione

(a) Prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova Associazione professionale generale), Amsterdam.

(b) Prestazioni a carico dei poteri pubblici:

L'amministrazione comunale del luogo di residenza e di soggiorno.

5. Prestazioni familiari

Raad van Arbeid (Consiglio del lavoro), competente per il luogo di residenza.

Norvegia

Gli uffici locali di assicurazione (per tutti i settori ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione);

assicurazione disoccupazione: gli Uffici del lavoro delle Contee, gli Uffici locali del lavoro e gli Uffici dei marittimi.

Portogallo

1. Malattia, maternità e prestazioni familiari

- Centro regionale di sicurezza sociale di iscrizione del beneficiario.

2. (a) Invalidità, vecchiaia e morte

- Centro nazionale delle pensioni, Lisbona.

(b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di previdenza dei lavoratori agricoli

- Centro regionale di sicurezza sociale del luogo della Casa del Popolo a cui l'interessato appartiene.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

- Cassa Nazionale di assicurazione delle malattie professionali, Lisbona.

4. Disoccupazione

(a) verifica delle condizioni relative alla disoccupazione

(p.e. qualificazione, controllo della situazione, prolungamento dei periodi di concessione)

- Centro d'impiego del luogo di residenza del lavoratore.

(b) verifica della situazione contributiva, procedura a pagamento degli assegni di disoccupazione, ecc.

- Centro speciale di sicurezza sociale del luogo di residenza del lavoratore.

Svezia

Le istituzioni indicate nell'Allegato II dell'Accordo.

Svizzera

1. Malattia - maternità

Le casse malattia riconosciute che figurano in una lista da redigere al momento della ratifica della Convenzione.

2. Invalidità - vecchiaia - morte (pensione)

Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Agenzia circoscrizionale della Cassa nazionale svizzera di Assicurazione in caso di infortuni competente secondo il luogo di residenza e di soggiorno.

4. Disoccupazione

Cassa cantonale d'assicurazione disoccupazione competente in virtù del luogo di residenza e di soggiorno.

5. Prestazioni familiari

Cassa cantonale di compensazione competente in virtù del luogo di residenza e di soggiorno.

Turchia

Gli uffici regionali e agenzie delle Istituzioni indicate all'Allegato II dell'Accordo.

Regno Unito

Le autorità competenti indicate all'Allegato I dell'Accordo.

A L L E G A T O 4

(Articolo 3º paragrafo 1 e Articolo 4º paragrafo 4
dell'Accordo)

Organismi di collegamentoAustria

1. Malattia, assicurazione infertuni e assicurazione pensioni
e rendite

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger
(Confederazione principale delle istituzioni di sicurezza
sociale austriaca), Vienna.

2. Disoccupazione

Bundesministerium für ~~Finanzen~~ soziale Verwaltung (Ministero
federale degli Affari sociali), Vienna.

3. Prestazioni familiari

Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle
Finanze), Vienna.

Belgio

A. Regime dei lavoratori dipendenti

1. Malattia-Maternità

Istituto Nazionale di assicurazione malattia-invalidità

2. Invalidità

- a) invalidità generale: Istituto Nazionale di assicurazione-
invalidità;
- b) invalidità speciale degli operai minatori: Fondo nazionale
di pensione dei minatori.

3. Vecchiaia, morte (pensioni)

- a) Ufficio nazionale delle pensioni per i lavoratori dipendenti
(per l'istruzione delle domande)
- b) Cassa nazionale delle pensioni di quiescenza e ai supersti-
ti (per il pagamento delle prestazioni)

4. Incidenti sul lavoro e malattie professionali

Ministero della Previdenza sociale

5. Assegni per morte

Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità

6. Disoccupazione

Ufficio nazionale dell'impiego

7. Assegni familiari

Ministero della previdenza sociale

B. Regime dei lavoratori indipendenti

1. Malattia - Invalidità

Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità

2. Vecchiaia - morte (pensioni)

- a) Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per i
lavoratori indipendenti (per l'istruzione delle domande)
- b) Cassa nazionale delle pensioni di quiescenza e ai supersti-
ti (per il pagamento delle prestazioni)

3. Assegni familiari

Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per i lavoratori
indipendenti.

Cipro

Direttore delle Assicurazioni sociali, Ministero del Lavoro e delle Assicurazioni sociali, Nicosia.

Danimarca

1. Malattia-maternità
[Istituto nazionale di sicurezza sociale], Copenaghen
2. Invalidità - vecchiaia - morte (pensioni)
[Istituto nazionale di sicurezza sociale], Copenaghen
3. Infortuni e malattie professionali
[Istituto nazionale di sicurezza sociale], Copenaghen
4. Morte
[Istituto nazionale di sicurezza sociale], Copenaghen
5. Disoccupazione
Direzione del Lavoro, Copenaghen.
6. Prestazioni familiari
[Istituto nazionale di sicurezza sociale], Copenaghen.

Repubblica Federale di Germania

1. Assicurazione malattia
Bundesverband der Ortskrankenkassen (Associazione federale delle Casse locali di assicurazione malattia), Bonn - Bad Godesberg.
2. Assicurazione infertuni
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione centrale delle Associazioni professionali degli impiegati dell'industria), Bonn.

3. Assicurazione pensione dei lavoratori dipendenti

(a) Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'Accordo:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Federazione delle Istituzioni tedesche di assicurazione pensione), Francoforte;

(b) Per gli altri casi:

(i) relazioni con i Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Istituzione regionale di assicurazione della Westfalia), Münster;

(ii) relazioni con il Belgio:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Istituzione regionale di assicurazione della provincia della Renania), Düsseldorf;

(iii) relazioni con l'Italia:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Istituzione regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg;

(iv) relazioni con la Francia e il Lussemburgo:

Landesversicherungsanstalt Rheinland - Pfalz (Istituzione regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer;

(v) relazioni con l'Austria:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Istituzione regionale di assicurazione dell'Alta Baviera), Monaco;

(vi) relazioni con la Svizzera:

Landesversicherungsanstalt Baden (Istituzione regionale di assicurazione del Baden), Karlsruhe;

(vii) relazioni con la Danimarca:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Istituzione regionale d'assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lubeca;

(viii) relazioni con il Regno Unito:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Istituzione regionale di assicurazione della città libera ed anseatica di Amburgo), Amburgo;

(ix) relazioni con la Turchia:

Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (Istituzione regionale di assicurazione della Franconia superiore e della Franconia centrale), Bayreuth;

(x) relazioni con un'altra Parte Contraente:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Istituzione regionale di assicurazione della provincia della Renania), Düsseldorf;

4. Assicurazione pensione degli impiegati

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Istituzione federale

di assicurazione per gli impiegati), Berlino.

5. Assicurazione pensione dei minatori

Bundesknappschaft (Istituzione federale d'assicurazione per i minatori), Bochum.

6. Assicurazione pensione complementare dei lavoratori della siderurgia

Landesversicherungsanstalt für das Saarland - Abteilung Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung (Istituzione regionale di assicurazione della Saar - Dipartimento dell'assicurazione pensione complementare dei lavoratori della siderurgia), Saarbrücken.

7. Assicurazione vecchiaia degli agricoltori

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Federazione delle Casse di pensioni di vecchiaia degli agricoltori), Kassel.

8. Prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari

Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio centrale dell'Istituto federale del lavoro), Norimberga.

Francia

Centro di sicurezza sociale dei lavoratori emigranti,
Parigi.

Grecia

1. Malattia - maternità - vecchiaia - invalidità - morte (pensioni)
Istituto di sicurezza sociale (IKA), Atene
2. Prestazioni di disoccupazione e assegni familiari
Servizio dell'impiego della manodopera (OAED), Atene.

Islanda

L'istituzione indicata all'Allegato 1 dell'Accordo.

Irlanda

1. Prestazioni in natura
An Roinn Slainte, baile atha cliath 1, (Ministero della Sanità,
Dublino 1).
2. Prestazioni in contanti
An Roinn Leasa shóisialaigh, baile atha cliath 1, (Ministero
della Protezione sociale, Dublino 1).

Italia

1. ~~ix~~ Malattia (esclusa la tubercolosi) - maternità
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie,
(I.N.A.M.), Roma.
2. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
del lavoro, (I.N.A.I.L.), Roma.
3. Invalidità, vecchiaia, morte, tubercolosi, disoccupazione,
prestazioni familiari
Istituto nazionale della Previdenza sociale, (I.N.P.S.), Roma.

Lussemburgo

Per l'applicazione dell'articolo 46 dell'Accordo, le istituzioni incaricate delle prestazioni della stessa natura nel paese di residenza (vedere Allegato 2).

In tutti gli altri casi, Ispettorato generale della Sicurezza sociale, Lussemburgo.

Malta

Il Dipartimento dei Servizi Sociali.

Paesi Bassi

1. Malattia - maternità - invalidità - infortuni sul lavoro e malattie professionali

(a) prestazioni in natura:

Ziekenfondsraad (Consiglio delle Casse di malattia),
Amsterdam.

(b) prestazioni in contanti:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova Associazione professionale generale), Amsterdam.

2. Vecchiaia - morte (pensioni) - prestazioni familiari
Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.

Norvegia

Istituzione nazionale di assicurazione (per tutti i settori, ad eccezione della disoccupazione).

Disoccupazione: Direzione del Lavoro.

Portogallo

Cassa centrale di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, Lisbona.

Svezia

1. Disoccupazione

Arbetsmarknadsstyrelsen (Ufficio nazionale dell'occupazione), Stoccolma.

2. Tutti gli altri regimi di sicurezza sociale

Riksförsäkringsverket (Ufficio nazionale dell'assicurazione sociale), Stoccolma.

Svizzera

1. Malattia - maternità

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Invalidità - vecchiaia - morte (pensioni)

Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Cassa nazionale svizzera d'assicurazione in caso di infortuni,
Lucerna.

4. Disoccupazione

Ufficio federale dell'industria, delle Arti e Mestieri e del
lavoro, servizio dell'assicurazione disoccupazione, Berna.

5. Prestazioni familiari

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

Turchia

Le istituzioni indicate all'Allegato 2 dell'Accordo.

Reino Unito

Le autorità competenti menzionate all'Allegato 1 dell'Accordo.

A L L E G A T O 5

(Articolò 4, paragrafo 5, articolo 6, papovero (b) e articolo 46, paragrafo 2, dell'Accordo)

Disposizioni di applicazione mantenute in vigore

I. DISPOSIZIONI DI CONCORDATI MULTILATERALI

Concordato per l'applicazione dell'Accordo del 13 febbraio 1961, concernente la sicurezza sociale dei battellieri ~~xxx~~ del Reno;

[Concordato per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 5 marzo 1981 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia;]

Concordato per l'applicazione della Convenzione europea del 9 luglio 1956, concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali.

[Concordato del 28 marzo 1979 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 9 dicembre 1977 tra la Repubblica Federale di Germania, il Liechtenstein, l'Austria e la Svizzera.]

II. DISPOSIZIONI DI CONCORDATI BILATERALI

[Austria-Belgio

Concordato del 1° dicembre 1977 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 aprile 1977]

Austria-Francia

Concordato amministrativo del 1° settembre 1972 relativo alle modalità di applicazione della Convenzione generale di sicurezza sociale del 28 marzo 1971.

Austria-Repubblica Federale di Germania

Concordato del 22 dicembre 1966 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 [così come modificata dal primo Concordato complementare del 10 aprile 1969 e dal secondo Concordato complementare del 29 marzo 1974 e dal terzo Concordato complementare del 29 agosto 1980;]

[Concordato del 2 agosto 1979 per l'applicazione della Convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978.]

Austria-Grecia

[Concordato del 17 gennaio 1980 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1979.]

Austria - Italia

Concordato amministrativo del 6 ottobre 1955 per l'applicazione della Convenzione relativa alle assicurazioni sociali del 30.12.1950

Austria-Lussemburgo

Concordato del 4 maggio 1972 relativo alle modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale.

Concordato complementare del 28 marzo 1979 al Concordato del 4 maggio 1972 relativo alle modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale.

Austria-Paesi Bassi

Concordato del 7 marzo 1974 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale.

Austria-Svezia

Concordato del 1° giugno 1976 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale [dell'11 novembre 1975.]

Austria-Svizzera

[Concordato del 1° ottobre 1968 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 15 novembre 1967 così come modificata dal primo Concordato complementare del 2 maggio 1974 e dal secondo Concordato complementare del 10 febbraio 1979]

Austria-Turchia

Concordato del 24 febbraio 1977 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 12 ottobre 1966.

Austria-Regno Unito

[Concordato del 10 novembre 1980 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 22 luglio 1980.]

Belgio-Austria

Vedere Austria-Belgio

Belgio-Grecia

Concordato amministrativo del 4 maggio 1970 relativo alle modalità di applicazione della Convenzione generale tra il Belgio e la Grecia di sicurezza sociale del 1° aprile 1958 modificato dalla Convenzione del 27 settembre 1967.

Belgio-Portogallo

Concordato amministrativo del 14 settembre 1970 relativo alle modalità di applicazione della Convenzione generale di sicurezza sociale nella redazione del Concordato amministrativo del 23 novembre 1976.

Belgio-Svizzera

[Concordato amministrativo del 30 novembre 1978 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 24 settembre 1975.]

Belgio - Turchia

Concordato amministrativo del 6 gennaio 1969 per l'applicazione della Convenzione generale di sicurezza sociale del 4 luglio 1966.

Cipro - Regno Unito

Concordato per l'applicazione della Convenzione di Sicurezza sociale concluso tra Cipro e il Regno Unito , del 6 ottobre 1969.

Danimarca - Svizzera

Concordato amministrativo del 23 giugno 1955 per l'applicazione della Convenzione relativa alle assicurazioni sociali del 21.5.1951.

Francia-Austria

Vedere Austria-Francia

Francia-Grecia

Concordato amministrativo del 15 maggio 1962 n. 1 concernente le modalità di applicazione della Convenzione generale di sicurezza sociale conclusa tra la Grecia e la Francia il 19 aprile 1958.

Concordato amministrativo del 15 maggio 1962 n. 2 concernente le modalità di applicazione della Convenzione generale di sicurezza sociale del 19.4.1958 (incidenti sul lavoro e malattie professionali).

Concordato amministrativo del 15 maggio 1962 n. 3 concernente le modalità di applicazione della Convenzione generale di sicurezza sociale del 19.4.1958.

Concordato amministrativo del 15 maggio 1962 n. 4 concernente le modalità di applicazione della Convenzione generale di sicurezza sociale del 19.4.1958.

Francia-Portogallo

Concordato amministrativo generale dell'11 settembre 1972.
Concordato amministrativo complementare n. 1 del 30 marzo 1977.
Concordato amministrativo complementare n. 2 del 13 febbraio 1976.
Concordato amministrativo complementare n. 3 del 9 dicembre 1977.
Concordato amministrativo complementare n. 4 del 29 febbraio 1980.

[Francia-Svizzera

Concordato amministrativo del 3 dicembre 1976 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 3 luglio 1975.]

Repubblica Federale di Germania-Austria

Vedere Austria-Repubblica Federale di Germania.

Repubblica Federale di Germania-Grecia

Accordo complementare del 28 marzo 1962 per l'applicazione dell'estensione della Convenzione di sicurezza sociale del 25 aprile 1961
Seconda Convenzione del 20 settembre 1974 recante modifiche alla Convenzione del 25 aprile 1961 e all'Accordo complementare del 28 marzo 1962.

Accordo amministrativo del 19 ottobre 1962 concernente la Convenzione del 31 maggio 1961 sull'assicurazione-disoccupazione.

Secondo Accordo amministrativo del 23 ottobre 1972 concernente la Convenzione del 31 maggio 1961 sull'assicurazione-disoccupazione.

Repubblica Federale di Germania-Portogallo

Accordo complementare dell'8 dicembre 1966 alla Convenzione di sicurezza sociale del 6 novembre 1964 nella redazione della Convenzione modificata del 30 settembre 1974.

Repubblica Federale di Germania-Spagna

Concordato complementare del 4 dicembre 1973 alla Convenzione di sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 nella redazione dell'Accordo complementare del 17 dicembre.

Concordato amministrativo del 10 novembre 1967 per l'applicazione della Convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1961.

Repubblica Federale di Germania-Svezia

Concordato amministrativo del 23 febbraio 1978 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

Repubblica Federale di Germania-Svizzera

Concordato amministrativo del 23 agosto 1967 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964.

Concordato amministrativo complementare del 25 agosto 1978 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 nella redazione dell'Accordo complementare del 9 settembre 1975.

Repubblica federale di Germania - Turchia

Concordato amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 30 aprile 1964 e della Convenzione del 29 maggio 1969 che modifica la Convenzione del 30 aprile 1964.

Grecia-Austria

Vedere Austria-Grecia.

Grecia-Belgio

Vedere Belgio-Grecia

Grecia-Francia

Vedere Francia-Grecia

Grecia-Repubblica Federale di Germania

Vedere Repubblica Federale di Germania-Grecia.

Grecia-Paesi Bassi

Concordato amministrativo generale del 19 dicembre 1967 relativo alle modalità di applicazione della Convenzione tra la Grecia e i Paesi Bassi di sicurezza sociale del 13 settembre 1966.

[Irlanda - Regno Unito

Concordati amministrativi per l'applicazione degli Accordi e della Convenzione di sicurezza sociale previsti qui di seguito:

- Accordo di sicurezza sociale del 29 marzo 1960;
- Accordo sulla sicurezza sociale e la compensazione dei lavoratori tra il Ministero della Sicurezza e dell'Assistenza sociali e il Ministero del Lavoro e delle Assicurazioni sociali dell'Irlanda del Nord, del 22 luglio 1964;
- Accordo di sicurezza sociale del 28 febbraio 1966;
- Accordo di sicurezza sociale del 3 ottobre 1968;
- Convenzione di sicurezza sociale del 14 settembre 1971.]

Italia-Austria

Vedere Austria-Italia.

Italia - Svizzera

Concordato amministrativo del 18 dicembre 1963 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962.

[Concordato amministrativo complementare del 25 febbraio 1974 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 luglio 1969.]

[Concordato amministrativo del 30 gennaio 1982 concernente l'applicazione della clausola di sicurezza sociale del 2 aprile 1980 e la revisione del Concordato amministrativo del 18 dicembre 1963.]

[Liechtenstein-Svizzera

Concordato amministrativo del 31 gennaio 1967 per l'applicazione della Convenzione relativa all'assicurazione-vecchiaia e superstiti e all'assicurazione-invalidità del 3 settembre 1965]

Lussemburgo-Austria

Vedere Austria-Lussemburgo.

Lussemburgo-Portogallo

Concordato amministrativo generale del 20 ottobre 1966 [così come modificato dalle clausole del 5 giugno 1972 e del 21 maggio 1979.]

Concordato amministrativo del 21 maggio 1979 avente per oggetto la applicazione ai lavoratori indipendenti della Convenzione tra il Portogallo e il Lussemburgo di sicurezza sociale.

Lussemburgo - Svizzera

Concordato amministrativo del 17 febbraio 1970 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 3 giugno 1967.

Malta - Regno Unito

Concordato amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 26 ottobre 1956 e della Convenzione di sicurezza sociale del 21 marzo 1958.

Paesi Bassi-Austria

Vedere Austria-Paesi Bassi

Paesi Bassi-Grecia

Vedere Grecia-Paesi Bassi

Paesi Bassi-Portogallo

Concordato amministrativo del 9 maggio 1980 relativo alle modalità di applicazione dei capitoli 1, 5 e 6 del titolo III della Convenzione di sicurezza sociale del 19 luglio 1979.

Paesi Bassi - Svizzera

Concordato amministrativo del 29 maggio 1970 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 27 maggio 1970

Paesi Bassi - Turchia

Le disposizioni del Concordato del 14 giugno 1967 relative all'applicazione del Titolo III della Convenzione di sicurezza sociale del 5 aprile 1966.

Norvegia-Portogallo

Concordato amministrativo del 15 dicembre 1980 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 5 giugno 1980.

Norvegia-Svizzera

Concordato amministrativo del 22 settembre 1980 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 1979]

Norvegia-Turchia

Concordato amministrativo del 30 luglio 1981 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 luglio 1978.]

Norvegia - Regno Unito

Concordato amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 25 luglio 1957.

Portogallo-Belgio

Vedere Belgio-Portogallo

Portogallo-Francia

Vedere Francia-Portogallo

Portogallo-Repubblica Federale di Germania

Vedere Repubblica Federale di Germania-Portogallo.

Portogallo-Lussemburgo

Vedere Lussemburgo-Portogallo

Portogallo-Paesi Bassi

Vedere Paesi Bassi-Portogallo

Portogallo-Spagna

Concordato amministrativo del 22 maggio 1970.

Concordato amministrativo applicabile ai frontaliere del 15 luglio

Portogallo-Svezia

Concordato amministrativo del 25 ottobre 1978.

Portogallo-Svizzera

Concordato amministrativo del 24 settembre 1975 e complemento al concordato amministrativo del 12 luglio 1979 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell'11 marzo 1975.

Portogallo-Regno Unito

Concordato amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale e annesso al Concordato amministrativo del 31 dicembre 1981.

Spagna-Portogallo

Vedere Portogallo-Spagna

Spagna-Svizzera

Concordato amministrativo del 27 ottobre 1971 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969.

Svezia-Austria

Vedere Austria-Svezia

Svezia-Svizzera

Concordato amministrativo del 20 ottobre 1978 per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

[Svezia-Regno Unito

Concordato amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 9 giugno 1956.]

Svizzera-Austria

Vedere Austria-Svizzera

Svizzera-Belgio

Vedere Belgio-Svizzera

Svizzera-Danimarca

Vedere Danimarca-Svizzera

Svizzera-Francia

Vedere Francia-Svizzera

Svizzera-Repubblica Federale di Germania

Vedere Repubblica Federale di Germania-Svizzera

Svizzera-Italia

Vedere Italia-Svizzera

Svizzera-Liechtenstein

Vedere Liechtenstein-Svizzera

Svizzera-Paesi Bassi

Vedere Paesi Bassi-Svizzera

Svizzera-Lussemburgo

Vedere Lussemburgo-Svizzera

Svizzera-Norvegia

Vedere Norvegia-Svizzera

Svizzera-Portogallo

Vedere Portogallo-Svizzera

Svizzera-Spagna

Vedere Spagna-Svizzera

Svizzera-Svezia

Vedere Svezia-Svizzera

Svizzera - Turchia

Concordato amministrativo del 14 giugno 1970 per l'applicazione

della Convenzione di sicurezza sociale del 1° maggio 1969.

Svizzera - Regno Unito

Concordate amministrative per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 e Protocollo]

Turchia-Austria

Vedere Austria-Turchia

Turchia-Belgio

Vedere Belgio-Turchia

Turchia-Repubblica Federale di Germania

Vedere Repubblica Federale di Germania-Turchia

Turchia-Norvegia

Vedere Norvegia-Turchia

Turchia-Paesi Bassi

Vedere Paesi Bassi-Turchia

Turchia-Svizzera

Vedere Svizzera-Turchia

Turchia-Regno Unito

Concordato per l'applicazione della convenzione di assicurazione sociale del 9 settembre 1959.

Regno Unito-Austria

vedere Austria-Regno Unito

Regno Unito-Cipro

vedere Cipro-Regno Unito

Regno Unito-Malta

Vedere Malta-Regno Unito

Regno Unito-Norvegia

Vedere Norvegia-Regno Unito

Regno Unito-Portogallo

Vedere Portogallo-Regno Unito

Regno Unito-Svezia

Vedere Svezia-Regno Unito

Regno Unito-Svizzera

Vedere Svizzera-Regno Unito

Regno Unito-Turchia

Vedere Turchia-Regno Unito

A L L E G A T O 6

(Articolo 4, paragrafo 6 e articolo 48, paragrafo 1,
dell'Accordo)

Istituti bancariAustria

Osterreichische Nationalbank (Banca nazionale d'Austria),
Vienna.

Cipro

Banca centrale di Cipro, Nicosia.

Danimarca

Danmarks Nationalbank, (Banca Nazionale di Danimarca)
[Havnegade 5, 1058] Copenaghen

Francia

Banca di Francia, Parigi.

Repubblica Federale di Germania

Deutsche Bundesbank (Banca federale di Germania), Francoforte
sul Reno.

Grecia

Banca di Grecia, Atene.

Islanda

Landsbanki Islands, Reykjavik (Banca Nazionale d'Islanda).

Irlanda

Banc Ceannais na hEireann, Baile Atha Cliath (Banca d'Irlanda)
Dublino.

Lussemburgo

Cassa di risparmio di Stato, Lussemburgo.

Malta

The Central Bank of Malta (Banca centrale di Malta, La
Valletta.

Norvegia

Banca di Norvegia, Oslo.

Portogallo

Banco de Portugal (Banca di Portogallo), Lisbona.

Svezia

Sveriges Riksbank (Banca di Svezia), Box 2119, 103 13
Stoccolma 2.

Svizzera

Banca nazionale Svizzera, Berna.

Turchia

Banca centrale della Repubblica di Turchia, Ankara.

Regno Unito

The Bank of England (Banca d'Inghilterra), Londra.

A L L E G A T O 7

(Articolo 4, paragrafo 7, dell'Accordo)

Istituzioni designate dalle
autorità competenti delle Parti ContraentiAustria

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 dell'Accordo:
 - (a) l'istituzione austriaca competente secondo la natura dell'occupazione esercitata per ultimo;
 - (b) nel caso in cui la natura dell'occupazione esercitata per ultimo non può essere determinata:
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Ufficio d'assicurazione pensione degli operai), a Vienna.
2. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo:
 - (a) l'istituzione competente per l'assicurazione malattia;
 - (b) quando si tratta di persone non coperte dall'assicurazione malattia: l'istituzione competente dell'assicurazione infertuni.

8. Per l'applicazione dell'articolo 72 , paragrafo 2 dell'Accordo:
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Cassa regionale di assicurazione malattia per lavoratori e impiegati) presso la quale la persona interessata era stata assicurata in occasione del suo ultimo impiego.
9. Per l'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 2, seconda frase dell'Accordo:
Arbeitsamt (Ufficio dell'occupazione) nella cui circoscrizione si trova il ^{nueve} luogo di residenza e il nuovo luogo di soggiorno del disoccupato.
10. Per l'applicazione degli articoli 76 e 77 dell'Accordo:
- (a) Arbeitsamt (Ufficio dell'occupazione) dal quale il lavoratore ha ricevuto per ultime delle prestazioni in Austria;
 - (b) nel caso in cui il lavoratore non ha ricevuto delle prestazioni in Austria: Arbeitsamt (Ufficio dell'Occupazione) nella circoscrizione del quale è situata il luogo dell'ultima occupazione in Austria.
11. Per l'applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2 dell'Accordo:
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Cassa regionale dell'assicurazione malattia per lavoratori e impiegati) nella cui circoscrizione l'occupazione in questione era stata esercitata.

12. Per l'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1 dell'Accorde:

Arbeitsamt (Ufficio dell'occupazione) dal quale il disoccupato riceve delle prestazioni.

13. Per l'applicazione dell'articolo 84 dell'Accorde:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Federazione principale delle istituzioni austriache di assicurazione sociale), Vienna, quando non è nota l'istituzione locale competente.

14. Per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, dell'Accorde:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Federazione principale delle istituzioni austriache di assicurazione sociale), Vienna, restando inteso che il rimborso delle spese relative alle prestazioni in natura sarà effettuato in base ai contributi dei pensionati all'assicurazione malattia, versati dalle istituzioni di assicurazione pensione alla detta Federazione principale.

Belgio

1. Per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 (a) (i) e (ii) della Convenzione e degli articoli 12 e 14 paragrafo 1 dell'Accorde:

Ufficio nazionale di sicurezza sociale, Bruxelles.

2. Per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 (a) della Convenzione e dell'articolo 12 dell'Accordo:

Cassa di seccesse e di previdenza a favore dei marinai naviganti sotto bandiera belga, Anversa.

3. Per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 87, paragrafo 2, dell'Accordo:

Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità; Bruxelles.

4. Per l'applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2, dell'articolo 73, paragrafo 2, degli articoli 76, 77 e 78, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1 dell'Accordo:

(a) in linea generale: Ufficio nazionale dell'occupazione, Bruxelles;

(b) per i marinai: Consorzio dei marinai della marina mercantile, Anversa.

5. Per l'applicazione dell'articolo 84 dell'Accordo:

(a) Invalidità speciale dei minatori:

Fondo nazionale di pensione dei minatori, Bruxelles;

(b) vecchiaia - morte (pensioni):

Cassa nazionale delle pensioni di anzianità e ai superstiti, Bruxelles.

Cipro

Il Dipartimento delle assicurazioni sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Assicurazioni sociali.

Danimarca

1. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo:
de:
[Ufficio Nazionale di sicurezza sociale ,] Copenaghen.
2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 dell'Accordo:
de:
[Ufficio Nazionale di sicurezza sociale] , Copenaghen.
3. Per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 dell'Accordo:
Ufficio locale di sicurezza sociale.
4. Per l'applicazione dell'articolo 34 dell'Accordo:
[Ufficio Nazionale di sicurezza sociale] , Copenaghen.

5. Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1 dell'Accordo:
Ufficio locale di sicurezza sociale.
6. Per l'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1 dell'Accordo:
Ufficio locale di sicurezza sociale.
7. Per l'applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2 dell'Accordo:
Ufficio locale di sicurezza sociale.
8. Per l'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 2 dell'Accordo:
Arbejdsdirektoratet (Direzione del Lavoro) Copenaghen.
9. Per l'applicazione dell'articolo 76 dell'Accordo:
Ufficio locale di sicurezza sociale.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 dell'Accordo:
[Ufficio Nazionale di sicurezza sociale] , Copenaghen.
11. Per l'applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2 dell'Accordo:
Ufficio locale di sicurezza sociale.
12. Per l'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1 dell'Accordo:
Ufficio locale di sicurezza sociale.
13. Per l'applicazione dell'articolo 84 dell'Accordo:
Ufficio locale di sicurezza sociale.

14. Per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2 dell'Accordo:
[Ufficio Nazionale di sicurezza sociale], Copenaghen

Francia

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 dell'Accordo:
Direzione regionale della sicurezza sociale.

2. Per l'applicazione dei seguenti articoli: 12, paragrafo 1; 57, paragrafo 1; 63, paragrafo 1; 76, 77 e 87, paragrafo 2 dell'Accordo:
 - (i) per i dipendenti in Francia
 - regime generale:
 - Cassa primaria di assicurazione malattia.
 - regime agricole:
 - Cassa dipartimentale della mutua sociale agricola.
 - regime minerarie:
 - Società di soccorsi minerarie.
 - regime dei marittimi:
 - Sezione "Cassa generale di previdenza dei marittimi" del settore degli affari marittimi.
 - (ii) per i dipendenti nei dipartimenti d'oltre mare
 - regime generale, regime agricole e regime minerarie:
 - Cassa generale di sicurezza sociale.

regime dei marittimi:

- Sezione "Cassa generale di previdenza dei marittimi"
del settore generale degli affari marittimi.

3. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'Accordo:
per i regimi di dipendenti sul territorio metropolitano e nei
dipartimenti d'oltre mare

regime generale e regime minerario:

- Direzione regionale di sicurezza sociale.

regime agricole:

- Ispettorato divisionale delle leggi sociali in agricoltura.

regime dei marittimi:

- Segretariato generale della Marina mercantile, Direzione
dell'Istituto nazionale degli invalidi della marina, Sette-
direzione "Sicurezza sociale della gente di mare", Parigi.

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 dell'Ac-
corde:

Cassa primaria centrale di assicurazione malattia della re-
gione parigina.

5. Per l'applicazione degli articoli 22 e 34 dell'Accordo:

(a) (i) per i dipendenti in Francia

regime generale:

- Cassa primaria di assicurazione malattia

regime agricole:

- Cassa dipartimentale della mutua sociale agricola

regime minerario:

- Società di soccorso minerario

regime dei marittimi:

- Sezione "Cassa generale di previdenza dei marittimi" del settore degli affari marittimi.

(ii) per i dipendenti nei dipartimenti d'oltre mare

regime generale, regime agricole e regime minerario:

- Cassa generale di sicurezza sociale.

regime dei marittimi:

- Sezione della "Cassa generale di previdenza dei marittimi" del settore generale degli affari marittimi.

(b) (i) per i lavoratori non dipendenti in Francia

lavoratori delle professioni non agricole:

- Cassa mutua regionale d'assicurazione dei lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole.

lavoratori delle professioni agricole:

- Cassa dipartimentale di mutua sociale agricola.

(ii) per i lavoratori non dipendenti nei dipartimenti d'oltre mare

lavoratori delle professioni non agricole:

- organismo in via di creazione.

lavoratori delle professioni agricole:

- Cassa generale di sicurezza sociale.

6. Per l'applicazione degli articoli 72, paragrafo 2 e 73, paragrafo 2 dell'Accordo:

Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera.

7. Per l'applicazione degli articoli 78, paragrafo 2 e 83, paragrafo 1 dell'Accordo:

(a) (i) per i dipendenti in Francia

regime generale:

- Cassa di assegni familiari.

regime agricole:

- Cassa dipartimentale della mutua sociale agricola.

regime minerarie:

- unione regionale delle società di soccorso minerarie.

regime dei marittimi:

- Cassa nazionale di assegni familiari dei marittimi del commercio, eppure

- Cassa nazionale di assegni familiari della pesca marittima.

(ii) per tutti i regimi dei dipendenti nei dipartimenti d'oltre mare

- Cassa d'assegni familiari.

(b) (i) per i lavoratori non dipendenti in Francia

lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole:

- Cassa di assegni familiari.

lavoratori non dipendenti delle professioni agricole:

- Cassa dipartimentale della mutua sociale agricola.

(ii) per i lavoratori non dipendenti nei dipartimenti
d'oltre mare

lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole
e delle professioni agricole:

- Cassa degli assegni familiari.

8. Per l'applicazione dell'articolo 84 dell'Accordo:

Direttore regionale della sicurezza sociale.

Repubblica federale di Germania

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 dell'Accordo:

(a) in funzione della natura dell'ultima attività esercitata:

(i) l'istituzione locale competente di assicurazione pensione dei lavoratori dipendenti, oppure

(ii) Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Istituzione federale di assicurazione degli impiegati), Berlino.

- (b) Quando non è possibile determinare la natura dell'ultima attività esercitata:
l'istituzione locale competente di assicurazione pensione dei lavoratori dipendenti.
2. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accorde:
(a) l'istituzione responsabile in materia di assicurazione malattia;
(b) quando l'interessato non è coperto dall'assicurazione malattia:
l'istituzione responsabile presso la quale il datore di lavoro versa i contributi dell'assicurazione-pensione;
(c) in tutti gli altri casi:
l'istituzione competente di assicurazione infertuni.
3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 dell'Accorde:
(a) l'istituzione competente per l'applicazione dell'assicurazione malattia;
(b) quando l'assicurazione malattia non è obbligatoria in funzione dell'impiego:
l'istituzione alla quale vengono versati i contributi dell'assicurazione pensione;
(c) in tutti gli altri casi:
l'istituzione competente di assicurazione infertuni.

4. Per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 dell'Accordo:

- (a) Allgemeine Ortskrankenkasse (Cassa generale locale dell'assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza dell'interessato;
- (b) quando una simile istituzione non esiste:
Landkrankenkasse (Cassa rurale di assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza dell'interessato;
- (c) quando si tratta di minatori e di membri della loro famiglia:
Bundeskknappschaft (Istituzione federale di assicurazione per i minatori), Bochum.

5. Per l'applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2, dell'articolo 76 e dell'articolo 78, paragrafo 2 dell'Accordo:

- (a) l'Ufficio del lavoro che ha elargito prestazioni per ultime al lavoratore in Germania; oppure
- (b) quando il lavoratore non ha ricevuto prestazioni in Germania: l'Ufficio del lavoro nel cui distretto il lavoratore è stato impiegato per ultime sul territorio della Repubblica Federale.

6. Per l'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 2 dell'Accordo:
l'Ufficio del lavoro nel cui distretto si trova il nuovo luogo di residenza e di soggiorno del disoccupato.

7. Per l'applicazione dell'articolo 83 dell'Accordo:
l'Ufficio del lavoro che elargisce prestazioni al disoccupato.
8. Per l'applicazione dell'articolo 84 del presente Accordo,
nel caso in cui le prestazioni di disoccupazione e gli assegni familiari sono stati indebitamente elargiti:
l'Ufficio del lavoro competente per il luogo di residenza della persona alla quale le prestazioni di disoccupazione e gli assegni familiari sono stati indebitamente elargiti.
9. Per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2 dell'Accordo:
- (a) per il rimborso delle prestazioni in natura elargite ai lavoratori ai quali un diritto non era aperto su presentazione dell'attestato previste all'articolo 20, paragrafo 2 dell'Accordo:
Bundesverband der Ortskrankenkassen (Associazione federale delle casse locali di assicurazione malattia), Bonn-Bad Godesberg.
- (b) per il rimborso delle prestazioni in natura elargite ai lavoratori ai quali un diritto non era aperto su presentazione dell'attestato previste all'articolo 55, paragrafo 2 dell'Accordo:
- (i) nel caso in cui per l'apertura del diritto l'istituzione competente sarebbe stata un'istituzione di assicurazione malattia:

Bundesverband der Ortskrankenkassen (Associazione federale delle casse locali di assicurazione malattia),
Bonn-Bad Godesberg;

(ii) in tutti gli altri casi:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
(Federazione centrale delle associazioni professionali dei datori di lavoro dell'industria), Bonn.

Grecia

Le istituzioni indicate all'Allegato 2 dell'Accordo.

Islanda

L'amministrazione incaricata delle assicurazioni.

Irlanda

Le istituzioni indicate all'Allegato 2 dell'Accordo.

Italia

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 dell'Accordo:
Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma.
2. Per l'applicazione degli articoli 12, paragrafo 1, 14, paragrafi 2 e 3, 22, paragrafo 1, e 34, paragrafo 1 dell'Accordo:

i servizi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.).

3. Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1 dell'Accordo:
i servizi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ~~fi.~~

4. Per l'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1 dell'Accordo:
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie,
Roma.

5. Per l'applicazione degli articoli 72, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, 76, 77, 78, paragrafo 2 e 83, paragrafo 1 dell'Accordo:

- in linea generale:

i servizi provinciali dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale.

6. Per l'applicazione dell'articolo 84 dell'Accordo:
le istituzioni menzionate all'Allegato 3.

7. Per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2 dell'Accordo:

- la tubercolosi: Istituto nazionale della Previdenza sociale,
Roma;

- malattia: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie, Roma;

- infortuni sul lavoro e malattie professionali: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
Roma.

Lussemburgo

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 dell'Accordo:
Cassa di pensioni degli impiegati privati, Lussemburgo.
2. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo:
Ispettorato generale di Sicurezza sociale, Lussemburgo.
3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 dell'Accordo:
Ispettorato generale di Sicurezza sociale, Lussemburgo.
4. Per l'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1 dell'Accordo:
Cassa nazionale d'assicurazione malattia degli operai, Lussemburgo.
5. Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1
dell'Accordo:
Associazione d'assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale, Lussemburgo.
6. Per l'applicazione dell'articolo 63 dell'Accordo:
Cassa Nazionale di assicurazione malattia degli operai, Lussemburgo.
7. Per l'applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2 dell'Accordo:
Amministrazione dell'impiego, Lussemburgo.
8. Per l'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 2 dell'Accordo:

Amministrazione dell'impiego Lussemburgo.

9. Per l'applicazione dell'articolo 76 dell'Accordo:
Amministrazione dell'impiego Lussemburgo.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 dell'Accordo:
Cassa nazionale d'assicurazione malattia degli operai,
Lussemburgo.
11. Per l'applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2 dell'Accordo:
la Cassa di malattia alla quale l'interessato è stato affilia-
to per ultimo.
12. Per l'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1 dell'Accordo:
Amministrazione dell'impiego Lussemburgo.
13. Per l'applicazione dell'articolo 84 dell'Accordo:
le istituzioni del luogo di residenza indicate all'Allegato 3
dell'Accordo.
14. Per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2 dell'Accordo:
la Cassa di malattia competente secondo l'occupazione eserci-
tata.

Malta

Il Dipartimento dei Servizi sociali.

Norvegia

Gli uffici locali delle assicurazioni.

Paesi Bassi

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 dell'Accordo:

Sociale Verzekeringsraad (Consiglio delle assicurazioni sociali); *Zoetemeer*

2. Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1 e dell'articolo 87, paragrafo 2 dell'Accordo:

Ziekenfondsraad (Consiglio delle casse malattia),

Amstelveen

3. Per l'applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2, dell'articolo 73, paragrafo 2 e dell'articolo 76 dell'Accordo:

Nieuwe Algemeen Bedrijfsvereniging (Nuova Associazione professionale generale), *Amstelveen*

Portogallo

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 dell'Accordo:
Ministro degli Affari sociali, Lisbona.
2. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo:
Centro regionale di sicurezza sociale di affiliazione del lavoratore distaccato;
3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 dell'Accordo:
Cassa centrale di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, Lisbona.
4. Per l'applicazione dell'articolo 34 dell'Accordo:
Autorità amministrativa del luogo di residenza dei membri della famiglia.
5. Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1 dell'Accordo:

6. Per l'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1 dell'Accordo:
Autorità amministrativa del luogo di residenza dei membri della famiglia.
7. Per l'applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2 dell'Accordo:
Centro regionale di sicurezza sociale dove il disoccupato è stato affiliato per ultimo.
8. Per l'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 2 dell'Accordo:
Centro regionale di sicurezza sociale del luogo di residenza del disoccupato.
9. Per l'applicazione dell'articolo 76 dell'Accordo:
Centro regionale di sicurezza sociale dove il disoccupato è stato affiliato per ultimo.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 dell'Accordo:
Autorità amministrativa del luogo di residenza dei membri della famiglia.
11. Per l'applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2 dell'Accordo:
Centro regionale di sicurezza sociale dove il lavoratore è stato affiliato per ultimo.
12. Per l'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1 dell'Accordo:
Centro regionale di sicurezza sociale dove il disoccupato riceve le prestazioni.
13. Per l'applicazione dell'articolo 84 dell'Accordo:
Centro regionale di sicurezza sociale nella circoscrizione dove risiede il beneficiario.
14. Per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2 dell'Accordo:
.Cassa nazionale di assicurazione delle malattie professionali,
Lisbona.

Svezia

1. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 34, dell'articolo 57, paragrafo 1, dell'articolo 63, paragrafo 1 e dell'articolo 87, pa-

ragrafo 2, dell'Accordo:

Riksförsäkringsverket (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali), Stoccolma.

2. Per l'applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2, dell'articolo 73, paragrafo 2, degli articoli 76, 77 e 83, paragrafo 1 dell'Accordo:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Ufficio nazionale dell'occupazione), Stoccolma.

3. Per l'applicazione dell'articolo 84 dell'Accordo:

(a) disoccupazione:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Ufficio nazionale dell'Occupazione), Stoccolma.

(B) Per tutti gli altri regimi di sicurezza sociale:

Riksförsäkringsverket (Ufficio Nazionale di assicurazione sociale), Stoccolma.

Svizzera

1. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo:

(a) la cassa di malattia riconosciuta figura su una lista da redigere al momento della ratifica della Convenzione.

(b) Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità alla quale l'interessato è affiliato.

(c) Agenzia circoscrizionale della Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortuni presso la quale l'interessato è assicurato.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 dell'Accordo:

Cassa federale di compensazione, Berna, per l'assicurazione-vecchiaia, superstiti e invalidità.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Per l'applicazione degli articoli 34, 63 e 77 dell'Accordo:
l'autorità comunale competente secondo il luogo di residenza dei membri della famiglia.

4. Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1 dell'Accordo:
Cassa nazionale svizzera di assicurazione, Lucerna.

5. Per l'applicazione degli articoli 72, paragrafo 2, 73, paragrafo 2 e 76 dell'Accordo:
l'istituzione sarà designata al momento della ratifica della Convenzione.

6. Per l'applicazione degli articoli 78, paragrafo 2 e 87, paragrafo 2 dell'Accordo:
l'istituzione sarà designata al momento della ratifica della Convenzione.

Turchia

Le istituzioni indicate all'Allegato 2 dell'Accordo.

Regno Unito

Le autorità competenti indicate all'Allegato 1 dell'Accordo.

SOMMARIO DELLE MATERIE

CONVENZIONE EUROPEA DI
SICUREZZA SOCIALE

• • •

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALE (Art. 1/13)
- TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE (Art. 14/18)
- TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI PRESTAZIONI (Art. 19/63)
- Capitolo 1 - Malattia e maternità (Art. 19/26)
- Capitolo 2 - Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) (Art. 27/37)
- Sezione 1: Disposizioni comuni (Art. 27/34)
- Sezione 2: Disposizioni particolari per l'invalidità (Art. 35/37)
- Capitolo 3 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Art. 38/48)
- Capitolo 4 - Morte (assegni) (Art. 49/50)
- Capitolo 5 - Disoccupazione (Art. 51/56)
- Capitolo 6 - Prestazioni familiari (Art. 57/63)
- Sezione 1: Assegni familiari (Art. 59/60)
- Sezione 2: Prestazioni familiari (Art. 61/63)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE (Art. 64/73)

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Art. 74/81)

A L L E G A T I

- ALLEGATO I - Definizione dei territori e dei cittadini delle Parti Contraenti ~~forti~~
- ALLEGATO II - Legislazioni e regimi ai quali si applica la presente Convenzione
- ALLEGATO III - Disposizioni mantenute in vigore nonostante le disposizioni dell'articolo 5
- ALLEGATO IV - Prestazioni alle quali le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell'articolo 8 sono applicabili
- ALLEGATO V - Disposizioni il cui beneficio è esteso ai cittadini di tutte le Parti Contraenti
- ALLEGATO VI - Prestazioni alle quali le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 dell'articolo 11 non sono applicabili
- ALLEGATO VII - Modalità particolari di applicazione delle legislazioni delle Parti Contraenti

ACCORDO COMPLEMENTARE PER L'APPLI-
CAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA
DI SICUREZZA SOCIALE

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 1/6)
- TITOLO II - APPLICAZIONE DEL TITOLO I DELLA CONVENZIONE (DISPOSIZIONI GENERALI) (Art. 7/11)
- TITOLO III - APPLICAZIONE DEL TITOLO II DELLA CONVENZIONE (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE) (Art. 12/14)
- TITOLO IV - TOTALIZZAZIONE DEI PERICDI DI ASSICURAZIONE E DI RESIDENZA (Art. 15)
- TITOLO V - APPLICAZIONE DEL TITOLO III DELLA CONVENZIONE (DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE DIFFERENTI CATEGORIE DI PRESTAZIONI) (Art. 16/83)
- Capitolo 1 - Malattia e maternità (Art. 16/31)
- Capitolo 2 - Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) (Art. 32/52)
- Presentazione e istruzione delle domande di prestazioni (Art. 32/43)
 - Controlli amministrativi e medico (Art. 44 e 45)
 - Pagamento delle prestazioni (Art. 46/52)
- Capitolo 3 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Art. 53/69)
- Disposizioni generali (Art. 53/66)
 - Presentazione e istruzione delle domande di rendite (Art. 67)

- Controlli amministrativi e medici (Art. 68)
- Pagamento delle rendite (Art. 69)
- Capitolo 4 - Morte (assegni) (Art. 70 e 71)
- Capitolo 5 - Disoccupazione (Art. 72/77)
- Capitolo 6 - Prestazioni familiari (Art. 78/83)

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE (Art. 84/92)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Art. 93/98)

A L L E G A T I

- ALLEGATO 1 - Autorità competenti
- ALLEGATO 2 - Istituzioni competenti
- ALLEGATO 3 - Istituzioni del luogo di residenza e istituzioni del luogo di soggiorno
- ALLEGATO 4 - Organismi di collegamento
- ALLEGATO 5 - Disposizioni di applicazione mantenute in vigore
- ALLEGATO 6 - Istituti bancari
- ALLEGATO 7 - Istituzioni designate dalle autorità competenti delle Parti Contraenti